

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1979

Regolamentazione del lavoro a domicilio

ONOREVOLI SENATORI. — La vasta problematica connessa ai vari tipi di lavoro a domicilio, svolto prevalentemente da personale femminile, viene da tempo dibattuta a vari livelli al fine di trovare una soluzione che garantisca le seguenti due opposte esigenze: quella della donna che, generalmente, per la propria situazione familiare, preferisce attendere ad una attività lavorativa nel proprio domicilio e quella delle aziende che, per caratteristica produttiva o parte di essa nonchè per la saltuarietà della produzione, preferiscono avvalersi di tale forma di prestazione, in taluni casi per mera economia di costi, in altri per esigenze obiettive della produzione.

Nel primo caso si hanno, non di rado, forme di « lavoro nero » che giustamente preoccupano sotto il profilo morale, economico e sociale e che determinano, oltrechè forme di illecita concorrenza, ingiustificate speculazioni sul lavoro svolto a domicilio.

Se si tiene conto che, in base ad un recente rapporto congiunturale del CENSIS,

il lavoro a domicilio è una delle componenti attive di quella « ricchezza sommersa » che — sempre secondo tale rapporto — è valsa nel 1978 a contenere gli effetti della crisi, appare quanto mai opportuno ed urgente approntare gli strumenti volti a tutelare, nonchè ad incentivare tale tipo di prestazione lavorativa.

Occorre pertanto trovare una soluzione che, impedendo ogni forma di speculazione e di sfruttamento, dia una disciplina organica alla materia, atta a consentire il lavoro a domicilio secondo le esigenze delle lavoratrici, ma nella certezza della tutela della legge. Una tutela che, senza lasciare spazio ad ingiustificati sfruttamenti, renda remunerativo il lavoro e, con esso, la produzione.

A questo fine intende pervenire il presente disegno di legge, per dare certezza nei loro diritti ai lavoratori a domicilio e recuperare alla produttività regolare una fascia di attività fino ad ora svolta ai limiti o fuori della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, che per la specifica caratteristica della loro attività si avvalgono di ausili lavorativi esterni agli impianti od alla sede in cui si esplica l'attività stessa, devono istituire, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito registro-matricola in cui annotare i nominativi delle lavoratrici o dei lavoratori che prestano il loro lavoro a domicilio.

Detto registro, soggetto alle vidimazioni ed ai controlli previsti dalla legge per il restante personale, deve contenere le date di inizio e fine di ogni prestazione, la quantità di lavoro effettuato e la corrispondente remunerazione.

Art. 2.

È fatto divieto alle imprese, che per la loro attività produttiva si avvalgano anche di personale svolgente la propria attività a domicilio, di impiegare in detta attività un numero di unità lavorative superiore al 25 per cento del personale che presta la propria attività presso la sede o gli impianti facenti comunque parte dell'impresa medesima.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 2, non è previsto alcun limite nell'impiego di unità lavorative esterne agli impianti o alla produzione, qualora l'impresa, per le proprie caratteristiche produttive, si avvalga prevalentemente di personale svolgente prestazioni a domicilio.

Art. 4.

Per l'espletamento del lavoro a domicilio, le imprese di cui all'articolo 1 non possono in nessun caso assegnare carichi di lavoro e fissare tempi di esecuzione superiori alla media di rendimento del personale che svolge stabilmente la propria attività negli impianti o esercizi fissi delle imprese stesse.

Art. 5.

È fatto divieto di assegnare lavori a cottimo, se non per casi eccezionali e contingenti ed ove ricorrano motivi di carattere tecnico, la cui mancata soddisfazione potrebbe arrecare pregiudizio all'intera attività produttiva dell'impresa.

In ogni caso, le eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dal competente Ufficio provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali che operano nell'azienda e, in mancanza, le organizzazioni territoriali.

Art. 6.

Le prestazioni di lavoro a domicilio sono soggette agli obblighi delle assicurazioni sociali e previdenziali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 7.

Ai lavoratori a domicilio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, spetta la corresponsione della relativa indennità, da liquidarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello delle rese prestazioni a domicilio e da computarsi sulla base di un dodicesimo degli emolumenti complessivamente percepiti nell'anno precedente per le prestazioni stesse.

Art. 8.

È istituito, presso il competente Ufficio provinciale del lavoro, apposito elenco dei lavoratori, nel quale devono essere iscritti tutti i lavoratori esercitanti la propria attività a domicilio.

L'iscrizione a tale elenco è obbligatoria e, in ogni caso, le imprese che intendono avvalersi delle prestazioni domiciliari sono tenute a verificare la preventiva iscrizione in detto elenco dei lavoratori interessati.

Possono essere iscritti nell'elenco i cittadini di ambo i sessi che ne facciano richiesta, purchè non abbiano rapporti di lavoro subordinato e redditi propri superiori a lire 1.200.000 annue. Tale reddito si intende elevato a lire 2.400.000, per gli invalidi civili e gli handicappati.

Gli Uffici provinciali del lavoro devono provvedere alla compilazione e pubblicazione degli elenchi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.